

COPIA

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero : 41

Data : 29.09.2017

OGGETTO:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione D'URGENZA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

Su numero 13 componenti risultano:

	Carica	P	A		Carica	P	A
Rocca Chiara	Sindaco	X		Mosconi Marco	Consigliere	X	
Poma Michele	Assessore	X		Piccinini Laura	Consigliere	X	
Sacchi Mariangela	Consigliere	X		Chiari Giuseppe	Consigliere	X	
Cotta Ramusino Battistino	Assessore	X		Vinci Vincenzo	Consigliere	X	
Marin Oreste	Assessore	X		Giorgi Eleonora	Consigliere	X	
Cristin Maria Teresa	Consigliere	X		Giani Faustino	Consigliere	X	
Girani Daniele	Consigliere	X		TOTALE		13	

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti.

La Sig.ra Mariangela Sacchi, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione nel merito svolta dal Segretario Comunale, D.ssa Elizabeth Nosotti;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Gropello Cairoli e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato B) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione C.C. n° 8 del 23.04.2015, al fine di ottemperare alle prescrizioni normative;

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n° 61 del 21.12.2016, con la quale si stabilì di dismettere la partecipazione detenuta in ASM vigeveno e lomellina S.p.A., ritenuta non più indispensabile per il conseguimento da parte del Comune di Gropello Cairoli degli interessi di carattere generale rappresentati dallo svolgimento dei servizi di pubblica utilità, per il cui affidamento si farà ricorso a soggetti terzi ed a mezzo di apposite gare d'appalto, oppure si provvederà se possibile "in economia";

DATO ATTO, dunque, che il presente provvedimento è atto ricognitivo ed aggiornamento delle precedenti deliberazioni, ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica (espresso dal Segretario Comunale) e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

Non essendoci interventi, il Presidente pone in votazione l'argomento di cui in trattazione e la proposta ottiene il seguente risultato:

Consiglieri comunali presenti	n.	13
Astenuti	n.	3 (Consiglieri Giani, Giorgi e Chiari)
Consiglieri votanti	n.	10
Con voti favorevoli	n.	9
Contrari	n.	1 (Consigliere Vinci)

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato, demandando alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
- 3) Che la presente deliberazione sia trasmessa alla Società partecipata dal Comune, alla quale è già stata confermata la volontà di dismissione delle quote partecipate.
- 4) Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
- 5) Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

S U C C E S S I V A M E N T E

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata, altresì, l'urgenza a provvedere, con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri comunali presenti	n.	13
Astenuti	n.	3 (Consiglieri Giani, Giorgi e Chiari)
Consiglieri votanti	n.	10
Con voti favorevoli	n.	9
Contrari	n.	1 (Consigliere Vinci)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U.267/2000.

Allegato A) alla deliberazione C.C. n° 41 del 29 settembre 2017

Relazione introduttiva allegata alla Revisione straordinaria delle partecipazioni sia dirette che indirette detenute dal Comune di Gropello Cairoli.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 che ha modificato il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", gli Enti Locali sono stati chiamati ad effettuare, ai sensi dell'art. 24 del suddetto decreto legislativo, **entro e non oltre il 30 settembre 2017**, la Revisione straordinaria delle partecipazioni sia dirette che indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, individuando quelle che siano da alienare o debbano essere oggetto di misure di razionalizzazione. Si ricorda la necessaria produzione documentale in formato elettronico da inoltrare alla Corte dei Conti. La violazione della procedura di cui all'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016, la mancata adozione del piano di razionalizzazione periodica, l'omessa comunicazione ovvero la non predisposizione della relazione sull'attuazione delle misure comportano, a danno dell'Ente Locale, l'erogazione di sanzioni pecuniarie dall'ammontare minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Il Comune di Gropello Cairoli ha pertanto provveduto alla stesura del documento richiesto, confermando la dismissione della partecipazione societaria dello 0.032% detenuta in A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisandosi l'esigenza di un ulteriore mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Con deliberazione C.C. n. 61 del 21 dicembre 2016, lo scrivente Comune di Gropello Cairoli ha deliberato di procedere alla dismissione della partecipazione diretta detenuta in A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A., con sede a Vigevano (PV) in viale Petrarca n. 68, in quanto non ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del presente.

Il Comune ha pertanto incaricato i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto deliberato.

Con raccomandata R.R. prot. com. 7105 del 02.08.2017, il Comune di Gropello Cairoli, comunicando ad A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. la volontà di recedere dalla partecipazione, offriva alla medesima di acquisirne la partecipazione chiedendo di poterne conoscere le condizioni di acquisto. Attualmente non è pervenuto alcun riscontro da parte di A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A..

Il Comune conferma e ribadisce in tale sede quanto deliberato dal proprio Consiglio Comunale il 21 dicembre 2016.

Oggetto: **Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute.**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Elisabeth NOSOTTI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Patrizia Rossi

Comune di Gropello Cairoli

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2001
Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 1

INDICE

- 01. **SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. **RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
- 03. **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 1
- 04. **INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE: ALIENAZIONI**

.016 n. 175, come modificato dal
.00
All. B) del. CC. N. 41 del 29.09.2017

PAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)

E QUOTE

**RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati referente per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
DIR-1	1471630184	A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A.	1996	0,032	SERVIZI DI INTERESSE GENERALE: CICLO IDRICO, SETTORE ENERGETICO, SETTORE AMBIENTALE, IGIENE URBANA, TRASPORTI, ATTIVITA' CIMITERIALI ED ANNESSI	NO	NO	NO	NO

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN QUANTO NON SODDISFA I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 5, COMMI 1 E 2 T.U.S.P. NON RAVVISANDOSI L'ESIGENZA DI UN ULTERIORE MANTENIMENTO PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: Dir_1

Denominazione società partecipata: A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta:

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE: CICLO IDRICO, SETTORE ENERGETICO, SETTORE AMBIENTALE, IGIENE URBANA, TRASPORTI, ATTIVITA' CIMITERIALI ED ANNESSI

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio **2016** :

Numero medio dipendenti	89,00
Numero amministratori	3
Numero componenti organo di	2
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	
PRESIDENTE CDA	22.400,00
VICE PRESIDENTE CDA	7.760,00
CONSIGLIERE CDA	7.760,00
COSTO DEL PERSON	4.393.730,93

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2016	1.457.801,00
2015	541.319,00
2014	586.627,00
2013	287.696,00
2012	122.221,00

Importi in euro

FATTURATO	
2016	15.627.897,00
2015	16.431.739,00
2014	17.891.160,00
FATTURATO MEDIO	16.650.265,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN QUANTO NON SODDISFA I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 5, COMMI 1 E 2 T.U.S.P. NON RAVVISANDOSI L'ESIGENZA DI UN ULTERIORE MANTENIMENTO PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE.

Azioni da intraprendere:

DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA

04. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Alienazione quote

Progressivo società partecipata:

1

Quota di partecipazione detenuta:

0,032

Denominazione società partecipata:

A.S.M. VIGEVANO E
LOMELLINA S.P.A.

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE: CICLO IDRICO, SETTORE ENERGETICO, SETTORE AMBIENTALE, IGIENE URBANA, TRASPORTI, ATTIVITA' CIMITERIALI ED ANNESSI.

Selezionare le motivazioni della scelta:

DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN QUANTO NON SODDISFA I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 5, COMMI 1 E 2 T.U.S.P. NON RAVVISANDOSI L'ESIGENZA DI UN ULTERIORE MANTENIMENTO PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE. CON DELIBERAZIONE N. 61 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.12.2016, IL COMUNE DI GROPELLO CAIROLI HA DELIBERATO DI PROCEDERE ALLA DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DIRETTA DETENUTA IN A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. CON SEDE A VIGEVANO (PV) IN VIALE PETRARCA N. 68 IN QUANTO NON RITENUTA INDISPENSABILE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE LOCALE. IL COMUNE HA PERTANTO INCARICATO I COMPETENTI UFFICI COMUNALI DI PREDISPORRE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO DELIBERATO. E' STATA PERTANTO TRASMESSA LA DELIBERAZIONE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA, AL REVISORE DEI CONTI E ALLA COMPETENTE SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. CON RACCOMANDATA A.R. DEL 02.08.2017, LO SCRIVENTE COMUNE, COMUNICANDO AD A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. LA VOLONTA' DI RECEDERE DALLA PARTECIPAZIONE, OFFRIVA ALLA MEDESIMA DI ACQUISIRNE LA PARTECIPAZIONE CHIEDENDO DI POTERNE CONOSCERE LE CONDIZIONI DI ACQUISTO. ATTUALMENTE NON E' PERVENUTO ALCUN RISCONTRO DALLA SOCIETA' PARTECIPATA.

C.C. n. 41/2017 - ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mariangela Sacchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Elisabeth Nosotti

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10.10.2017

Addì 10.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Elisabeth Nosotti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il _____ per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
 Art. 134 Comma 3 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
 Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Elisabeth Nosotti

IL DOCUMENTO ORIGINALE CON LE FIRME AUTOGRAFE E' CUSTODITO AGLI ATTI D'UFFICIO. AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L. 12/03/1993 N. 39, TUTTE LE FIRME SONO SOSTITuite DALL'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO MEDESIMO.